

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI














NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 47_2022 DEL 06 DICEMBRE 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by **STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI**

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di ottobre 2022.....	2
SCADENZARIO DICEMBRE 2022	3
10 DICEMBRE: TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZE	3
16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI.....	3
16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO*	4
31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVIDAI	4
31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS*	4
SCADENZARIO GENNAIO 2023	5
12 GENNAIO: CONGUAGLIO FISCALE 	5
12 GENNAIO: IMPUTABILITÀ DEI COMPENSI 	5
15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA 	5
16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI 	5
16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE 	6
20 GENNAIO: FONDO COMETA 	6
20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM 	6
20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVIDAI 	6
31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI 	7
31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO 	7
31 GENNAIO: QUAS 	7
31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS 	7
31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 	7
FESTIVITÀ	8
DICEMBRE 2022	8
GENNAIO 2023.....	8
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	9
OIL, IN VIGORE LA CONVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA E LE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO	9
FRONTALIERI, NUOVO ACCORDO PER LA DOPPIA IMPOSIZIONE ITALIA-SVIZZERA.....	11
CASSAZIONE, IL DIRITTO ALLA VARIAZIONE DELL'INQUADRAMENTO SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI	13
FOCUS	15
FONDO NUOVE COMPETENZE: PUBBLICATO IL NUOVO AVVISO PUBBLICO	15
IL QUESITO DEL MESE	17
SUPERAMENTO MASSIMALE CONTRIBUTIVO DIRIGENTE	17
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	19
INVALIDITA' CIVILE, IL RICALCOLO E LE RICOSTRUZIONI AVVERRANNO IN AUTOMATICO.....	19
INPS, NUOVA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AI PENSIONATI	21

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di ottobre 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 ottobre 2022 al 14 novembre 2022, è pari a 9,018362

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	2,971751
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	3,732345
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	4,775423
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	5,182910
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	5,943503
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	6,280367
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	9,018362
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZIARIO DICEMBRE 2022

10 DICEMBRE: TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZE

Termine ultimo entro il quale è possibile inoltrare (tramite l'applicazione web "sgravicdsonline", presente nel sito del Ministero) le istanze per la riduzione contributiva per l'anno 2022, prevista a sostegno delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva. L'accesso all'applicazione è consentito con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica).

16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;
- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
- j) versamento dell'acconto (90%) dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2022;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
- oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
- b) Uffici postali abilitati;
 - c) Concessionario della riscossione.

16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

In seguito alla confluenza dell'ente Inpgi nell'ente Inps i datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti dovranno procedere al versamento dei contributi previdenziali all'Inps a mezzo F24 ordinario.

La denuncia contributiva DASM attualmente è utilizzata per la sola gestione separata mentre i lavoratori dipendenti giornalisti dovranno essere denunciati nell'Uniemens.

31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO*

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVIDAI

Entro fine dicembre occorre inviare la comunicazione degli eventuali contributi dovuti per il 2022, ma non dedotti fiscalmente, operazione che poteva essere attuata attraverso i modelli 730 oppure Unico. L'adempimento riguarda chiaramente chi risulta iscritto a un fondo pensione. La comunicazione ha lo scopo di far sì che quando verranno erogate le prestazioni, che si tratti di rendita o di pensione, venga esclusa dalle tasse la quota corrispondente all'importo dei contributi non dedotti. La comunicazione in oggetto, in base al vecchio regime fiscale, doveva essere fatta entro il 30 settembre dell'anno successivo.

31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS*

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens con i dati retributivi e contributivi INPS di lavoratori dipendenti e parasubordinati, iscritti alla Gestione separata relativi alla contribuzione del mese precedente.

*Termine posticipato a lunedì 2 gennaio in quanto cadente di sabato.

SCADENZARIO GENNAIO 2023

12 GENNAIO: CONGUAGLIO FISCALE

Termine entro cui comunicare al sostituto d'imposta altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da altri sostituti d'imposta nel corso del 2022 ai fini delle operazioni di conguaglio fiscale.

12 GENNAIO: IMPUTABILITÀ DEI COMPENSI

Ai sensi dell'articolo 51 del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, al fine di farli rientrare, per un corretto assoggettamento fiscale, nella Certificazione Unica dell'anno in cui sono maturati. Anche per quanto riguarda la deducibilità del costo relativo alle retribuzioni in capo al datore di lavoro, il criterio applicato è sempre quello della competenza, ovvero saranno deducibili nel periodo d'imposta precedente.

15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA

Qualora non dovessero essere comunicate eventuali proroghe, in data 15 Gennaio scade la comunicazione preventiva di disponibilità a prestare assistenza fiscale da parte del datore di lavoro.

16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

*Termine posticipato a lunedì 17 in quanto cadente di domenica

- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
c) Concessionario della riscossione.

16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE



In seguito alla confluenza dell'ente Inpgi nell'ente Inps i datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti dovranno procedere al versamento dei contributi previdenziali all'Inps a mezzo F24 ordinario.

La denuncia contributiva DASM attualmente è utilizzata per la sola gestione separata mentre i lavoratori dipendenti giornalisti dovranno essere denunciati nell'Uniemens.

20 GENNAIO: FONDO COMETA

Entro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre precedente.

Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 gennaio se cartacea - trattasi di spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti gli altri casi), al fine dell'abbinamento dei contributi.

20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVINDAI

Scade il 20 Gennaio il versamento al Fondo Previndai. Tale data deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione del bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

Termine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2022.

31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

Indicatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 GENNAIO: QUAS

Secundo l'articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario.

La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario.

31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS

Indicatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

Termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare, direttamente all'Agenzia delle Entrate, i tipi di spese sanitarie sostenute nel corso del 2022 da escludere, i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza, al fine dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

FESTIVITÀ

DICEMBRE 2022

8 Dicembre - Immacolata Concezione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

25 Dicembre - Natale: festività cadente di domenica - Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

26 Dicembre – Santo Stefano: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

GENNAIO 2023

1° Gennaio – Primo dell'anno: festività cadente di domenica - Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

6 gennaio – Epifania: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

OIL, IN VIGORE LA CONVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA E LE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, la comunicazione del Ministero degli Affari Esteri circa l'entrata in vigore della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, già adottata a Ginevra il 21 giugno 2019.

In particolare, il documento dell'Organizzazione internazionale del lavoro contiene previsioni di carattere programmatico che si limitano ad imporre agli Stati membri di adottare misure attuative. Si tratta di una disposizione che, se da un lato si limita ad imporre agli Stati membri di programmare e adottare le adeguate misure attuative di quanto previsto nel corpo della stessa, dall'altro impone senza dubbio un cambio di paradigma sul tema.

Sotto il profilo contenutistico, la Convenzione si presenta come una dichiarazione di intenti che, non solo enuncia principi generalmente applicabili al mondo del lavoro ma fornisce, altresì, le linee guida per la successiva attuazione da parte dei Paesi membri.

I principi enucleati dalla Convenzione sono vari. In primis sottolinea il diritto di tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, credo religioso o sesso, di perseguire il proprio benessere materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, sicurezza economica e pari opportunità. Più precisamente, poi, la Convenzione rimarca il diritto di tutti a un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi comprese la violenza e le molestie di genere nonché il riconoscimento della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro quali abuso o violazione (anche potenziali) dei diritti umani, minaccia alle pari opportunità, inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso. A tal fine è necessario, tuttavia, che gli Stati membri promuovano un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie.

Inoltre, vi è il riconoscimento delle ripercussioni che violenza e molestie nel mondo del lavoro hanno sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull'ambiente familiare e sociale della persona; si proclama l'incompatibilità della violenza e delle molestie con lo sviluppo di imprese sostenibili e si riconosce l'impatto negativo di violenza e molestie sulla organizzazione del lavoro, sulla reputazione nonché sulla produttività delle imprese.

Ad ogni buon conto, siamo di fronte a uno strumento importante soprattutto perché rappresenta la prima norma internazionale in assoluto per la prevenzione e il contrasto alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro. Come accennato, la Convenzione in parola contiene non solo un insieme di indicazioni utili e un piano di interventi efficaci volti a delineare un mondo del lavoro fondato sulla dignità e il rispetto, ma definisce al contempo e per la prima volta, la violenza e le molestie di genere come "un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili" che comportano "un danno fisico, psicologico, sessuale o economico" alla persona che le subisce. Con una vera e propria pretesa "universalistica" e inclusiva, la definizione si estende naturalmente a tutti i lavoratori e le lavoratrici, includendo anche imprenditori, tirocinanti e apprendisti, oltre che tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, e di imprese operanti in zone rurali e urbane.

Operativamente, affinché sia resa efficace, infine, la Convenzione richiede agli Stati membri di adottare in via del tutto proattiva, azioni di prevenzione, protezione e applicazione oltre a interventi di assistenza, informazione e formazione degli stessi lavoratori.

FRONTALIERI, NUOVO ACCORDO PER LA DOPPIA IMPOSIZIONE ITALIA-SVIZZERA

Lo scorso 24 novembre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.

L'accordo sostituisce il precedente del 1974 e risponde all'esigenza di aggiornare e adeguare il quadro giuridico-fiscale al fine di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri; si compone di dieci articoli e di un protocollo aggiuntivo. A differenza del precedente, il testo del nuovo accordo disciplina anche il trattamento economico dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia. Viene inoltre fornita una nuova definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri.

Tra i punti principali del disegno di legge viene previsto un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974. In particolare, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell'Accordo svolgono, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera.

Quanto al metodo di imposizione, l'accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

Viene, inoltre elevato a 10.000€ il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in precedenza fissato a 7.500€ (c.d. franchigia), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'accordo. Quanto ai contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa, questi saranno deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione. Restano, invece, esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Con riferimento ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal «lavoratore frontaliere» sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Infine, nel disegno di legge viene ulteriormente prevista anche l'istituzione di un Fondo con una dotazione finanziaria crescente (pari a 1,66 milioni di euro per l'anno 2024 fino a oltre 200 milioni nel 2040) destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

CASSAZIONE, IL DIRITTO ALLA VARIAZIONE DELL'INQUADRAMENTO SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI

Con la sentenza n. 29234 pubblicata lo scorso 7 ottobre 2022, la sezione lavoro della Cassazione Civile ha ritenuto che il diritto del lavoratore all'inquadramento professionale, costituendo un diritto di credito derivante dalle mansioni concretamente svolte e in relazione al quale vi è per il datore di lavoro il corrispondente obbligo di assegnazione, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 del codice civile.

Il dipendente di una società di trasporti, accortosi dell'errato inquadramento contrattuale, dal 1978 al 2002, citava in giudizio la parte datrice al fine di richiedere il risarcimento del danno subito. Il tribunale di primo grado adito, tuttavia, rigettava la domanda del lavoratore per prescrizione del diritto rilevando che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione decennale ex art. 2944 c.c. doveva farsi decorrere dal momento dell'asserito erroneo inquadramento, e dunque abbondantemente trascorso alla data di presentazione della prima istanza di revisione del suo inquadramento avvenuta nel 2007.

Confermata la medesima statuizione anche dai giudici di appello, il lavoratore ricorreva per Cassazione con due motivi. Con il primo motivo, denunciava la violazione degli articoli 2103 e 2937 del codice civile, deducendo che le due pronunce citate dalla Corte distrettuale a sostegno del rigetto della domanda, nella prima parte della motivazione della sua decisione, non apparivano conferenti al caso di specie. Con il secondo motivo, invece, deduceva la violazione dell'art. 2935 codice civile, relativamente alla decorrenza del termine di prescrizione, sostenendo che affinché il termine prescrizionale possa utilmente decorrere l'illecito deve da un lato essere cessato e dall'altro essere "oggettivamente percepibile e riconoscibile" da parte del lavoratore.

L'analisi degli Ermellini prendeva avvio dal secondo motivo, il quale veniva ritenuto fondato. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il diritto del lavoratore all'inquadramento professionale, costituendo un diritto di credito derivante dalle mansioni concretamente svolte e in relazione al quale vi è per il datore di lavoro il corrispondente obbligo di assegnazione, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile. Infatti, in costanza di rapporto di lavoro, permanendo la situazione di errato inquadramento, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima. Inoltre, già in precedenti sentenze era stato ribadito che il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, questa non possa essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata.

Veniva ulteriormente richiamata, per analogia, anche la sentenza di cassazione n. 17579 del 18 luglio 2013, riguardante la pretesa diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da demansionamento e "prodotto anche per effetto del lungo protrarsi nel tempo dell'accertata dequalificazione". In quella circostanza i giudici stabilirono che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo (caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti) la prescrizione incomincia a decorrere con la prima

manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa.

Nel caso di specie, dunque, anche il diritto al risarcimento del danno per erroneo inquadramento, protrattosi secondo dal 1973 al 2002, doveva essere assoggettato al regime del decorso della prescrizione (decennale), essendo scorretto ritenere che l'unico dies a quo del termine prescrizionale fosse da fissare nell'anno iniziale di tale erroneo inquadramento, come invece sostenuto dai giudici nei primi gradi di giudizio. Pertanto, accolto il secondo motivo e rimasto assorbito il primo, la Suprema Corte cassava la sentenza, rinviandola alla Corte territorialmente competente in diversa composizione a cui demandava anche la definizione delle spese del giudizio di legittimità.

FOCUS

FONDO NUOVE COMPETENZE: PUBBLICATO IL NUOVO AVVISO PUBBLICO

Lo scorso 10 novembre 2022, l'ANPAL ha comunicato che, a partire dal 13 dicembre 2022, sarà possibile aderire al nuovo avviso pubblico del Fondo nuove competenze (FNC), istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19 supportando imprese e lavoratori tramite accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, affrontando i cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica e assicurando la partecipazione dei Fondi interprofessionali a garanzia dell'efficacia e della qualità dei percorsi formativi.

Il Fondo, stanziato da circa 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU e da eventuali conferimenti disposti da Amministrazioni nazionali o regionali o rinvenienti da economie che emergano in sede di rendicontazione, permette ai datori di lavoro che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 tali accordi di presentare istanza di ammissione ai contributi, purché siano in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale, non siano in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL.

La retribuzione oraria, calcolata a partire dal lordo mensile comunicato dal datore all'INPS riferito al mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo moltiplicato per 12 mensilità e suddiviso per 1.720 ore, sarà finanziata per un ammontare pari al 60 per cento del totale o rimborsata per intero laddove sia concordata per un triennio la riduzione di almeno un'ora di lavoro settimanale a scopo formativo. Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali saranno resi per intero al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC.

L'istanza potrà essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato entro il 28 febbraio 2023 inserendo nella piattaforma informatica le informazioni anagrafiche, l'accordo collettivo di rimodulazione, il dettaglio dei lavoratori coinvolti ed il progetto formativo per l'accrescimento delle competenze, che dovrà prevedere una durata minima di 40 ore e massima di 200 e la cui rendicontazione dovrà terminare entro 150 giorni dalla data di approvazione della richiesta. Le innovazioni potranno interessare il campo dell'aggiornamento delle competenze digitali, dell'efficientamento energetico nonché la promozione dell'economia circolare e dei servizi a ridotto impatto ambientale.

I soggetti erogatori della formazione saranno tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, le Università statali e non statali, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per gli Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ed i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione. Essi rilasceranno un'attestazione finale delle competenze acquisite e, laddove il contenuto non fosse riferito alla transazione digitale ed ecologica, dovrà essere referenziato ai descrittivi delle ADA dell'Atlante del lavoro.

L'istruttoria delle istanze avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione ed ANPAL sorveglierà sulla correttezza delle modalità operative (presenza della delega, dei documenti da allegare, della regolarità contributiva) e, in caso di carenze, farà richiesta di integrazioni e/o chiarimenti entro 15 giorni a pena di rigetto, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare una nuova domanda nei termini dell'Avviso e nei limiti del FNC. Inoltre, a seguito del parere positivo della Regione o Provincia Autonoma,

ANPAL provvederà all'invio del progetto formativo al Fondo Paritetico Interprofessionale per ricevere conferma entro 30 giorni dell'adesione del datore di lavoro al Fondo e che il progetto formativo corrisponda a quello effettivamente oggetto di finanziamento.

Il datore di lavoro ammesso a contributo potrà richiedere un'anticipazione nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria della durata di 24 mesi di importo pari all'anticipo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza eccezioni. Essa sarà inserita entro 30 giorni sulla piattaforma informatica MyANPAL.

Il saldo potrà essere richiesto dal medesimo soggetto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza e dovranno essere obbligatoriamente inserite in piattaforma per ciascun lavoratore: il numero delle ore realizzate, il costo del lavoro calcolato al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche e gli esiti dei percorsi formativi.

ANPAL provvederà a verificare che i lavoratori rendicontati siano stati indicati in fase di presentazione dell'istanza, che siano rispettati il limite orario e la regolarità contributiva e l'effettiva partecipazione alle ore formative prima di procedere ad autorizzare l'INPS all'erogazione del saldo. Nel caso si dovesse determinare un importo inferiore rispetto a quanto concesso a titolo di anticipazione a seguito della fidejussione, si procederà al recupero della differenza.

Per la gestione delle istanze ANPAL ha messo a disposizione una piattaforma informatica cui è possibile accedere tramite SPID, CIE o CNS e, di concerto con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, compirà a campione e in loco verifiche e controlli in qualunque momento e fase di realizzazione delle attività disponendo, anche successivamente all'erogazione del contributo, la revoca parziale o totale dello stesso nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti (irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti d'interesse, doppio finanziamento pubblico degli interventi), per inottemperanza alle previsioni del presente Avviso o per inerzia/difficoltà nell'esecuzione dei progetti.

I soggetti destinatari dei contributi saranno tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione per un periodo di 10 anni, rendendosi disponibile a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati e attestazioni.

IL QUESITO DEL MESE

SUPERAMENTO MASSIMALE CONTRIBUTIVO DIRIGENTE



Richiesta:

Un Dirigente è stato assunto in data 6/6/2022 a massimale contributivo, nella ditta precedente aveva già superato il massimale contributivo di 105.014 euro per l'imponibile previdenziale.

La sua ditta precedente però appena ad ottobre 2022 ci ha fornito la dichiarazione relativa, sul cedolino di ottobre quindi sono riuscito ad inserire questo dato facendo in modo che non venisse più trattenuta l'IVS e il relativo contributo c/ditta (è rimasto solo il 3,15%).

Mi aspetto che tutti questi soldi che gli sono stati trattenuti in più da giugno a settembre 2022 gli vengano rimborsati sul cedolini di dicembre 2022.

Per la quota ditta mi è stato detto che si potrà recuperarla inserendo manualmente su uniemens Azienda l'importo relativo (attorno ai 20.000 euro) del mese di dicembre 2022 con la voce DIMMAS.

Vista la delicatezza e l'importanza della cosa vengo a chiederVi conferma della correttezza del procedimento e qualora questo non fosse corretto, Vi chiedo il procedimento dettagliato da seguire.



Risposta:

Nel paragrafo 4.1 della circolare Inps n.198/2021 si riporta "...Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <EccedenzaMassimale>.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno civile, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

Nel Documento tecnico Uniemens vengono dettagliati i comportamenti da tenere utilizzando AUMMAS e DIMMAS. Nel caso evidenziato dal cliente è necessario utilizzare DIMMAS in quanto è necessario diminuire l'imponibile.

"...indica l'errato conteggio, per difetto, della quota dell'imponibile eccedente il massimale. Ciò comporta la diminuzione dell'imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS nella denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza "2009-01".

Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell'anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell'imponibile assoggettato alla contribuzione IVS con il corrispondente aumento di quello eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato nell'elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all'importo indicato nell'elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>.

A livello operativo è utilizzabile la regolarizzazione.

Per quanto riguarda invece l'uniemens e la variabile DIMMAS, dovrà inserire i dati manualmente in denuncia.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

INVALIDITA' CIVILE, IL RICALCOLO E LE RICOSTRUZIONI AVVERRANNO IN AUTOMATICO

Con il messaggio n. 4315 pubblicato lo scorso 30 novembre 2022 sul proprio portale istituzionale, l'INPS ha comunicato che il ricalcolo e le ricostruzioni delle prestazioni per invalidità civile avverrà in maniera automatica. Di seguito si riporta il testo del messaggio.

1. Premessa

Nel quadro degli interventi attuati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il processo di ricalcolo pensionistico automatizzato è una delle strategie che l'Istituto sta mettendo in atto per perseguire il cambiamento organizzativo ed efficientare i complessi processi di ricalcolo delle prestazioni che prevedono il coinvolgimento di diversi attori per la definizione di iter amministrativi e/o sanitari complessi.

In tale senso, nell'ambito dell'invalidità civile, è già stato implementato il ricalcolo automatico in occasione di:

- assenza a visita di revisione (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114);
- revoca sanitaria su visita di revisione;
- sospensione per irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di residenza.

L'automazione è stata realizzata avviando il colloquio delle procedure informatiche interne all'Istituto. A titolo esemplificativo sono state elaborate in maniera automatizzata 1.139.423 pensioni nel corso del 2022.

Fino a oggi, per il ricalcolo delle indennità di frequenza sospese nel periodo estivo, erano necessari una serie di adempimenti a carico del cittadino e l'intervento dell'operatore della Struttura territoriale INPS competente per la verifica della documentazione prodotta e il ricalcolo della prestazione, con la conseguente estensione delle tempistiche per la chiusura dell'istruttoria.

Il nuovo processo automatizzato prevede l'accentramento del procedimento amministrativo, senza intervento alcuno da parte del cittadino che viene sgravato dall'onere di attestare la frequenza scolastica attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione e senza interventi da parte delle Strutture territoriali.

Con il presente messaggio si comunica l'avvio del ricalcolo automatizzato centralizzato delle indennità di frequenza per l'anno scolastico 2021/2022.

Successivamente, verranno rielaborate centralmente le indennità di frequenza per l'anno scolastico 2022-2023.

2. Il nuovo processo di ricalcolo automatizzato delle indennità di frequenza sospese

Il processo automatizzato è articolato nelle seguenti fasi:

- estrazione dei dati relativi ai minori titolari di indennità di frequenza sospesa;

- acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla frequenza scolastica attraverso colloquio informatico con il Ministero dell'Istruzione e del merito;
- ricalcolo della prestazione;
- notifica dell'avvenuto ricalcolo della prestazione.

Ai fini del riconoscimento della prestazione il sistema eseguirà centralmente i seguenti controlli automatici volti ad accertare che il titolare della prestazione:

- non sia deceduto;
- sia frequentante;
- non sia titolare di un'altra prestazione di invalidità civile;
- abbia un tutore o rappresentante legale;
- sia residente in Italia.

3. Indicazioni per le Strutture territoriali

Sarà possibile consultare le indennità di frequenza elaborate centralmente sulla intranet, accedendo al cruscotto "Monitoraggio delle liquidazioni automatiche" e all'interno della procedura "Scadenario Invalidità Civile".

Eventuali criticità derivanti dall'adozione del processo automatizzato potranno essere segnalate alla casella di posta elettronica verificaprestazioniassistenzialiINVCIV@inps.it.

Le Strutture territoriali assicureranno, con le consuete modalità, la più ampia diffusione al presente messaggio.

INPS, NUOVA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AI PENSIONATI

L'INPS, con il messaggio n. 4357 del 1° dicembre 2022, ha comunicato l'adozione di un nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti ai pensionati. Di seguito si riporta il testo integrale del messaggio.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022 l'Istituto ha adottato il nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione (Allegato n. 1) e il Regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" (Allegato n. 2).

L'attuale testo convenzionale ha validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Le Banche e gli Intermediari finanziari interessati al convenzionamento potranno formalizzare la relativa istanza, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine della concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo stesso.

Il testo di convenzione è stato oggetto di una puntuale revisione volta ad aggiornarne il contenuto e si è provveduto, pertanto, a modificare le disposizioni in tema di "tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento" (art. 10), "trattenute sulla pensione" (art. 11), "rinnovi di contratto" (art. 13), "oneri" (art. 14), "variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche" (art. 15), "responsabilità e adempimenti" (art. 16), "disposizioni in materia di protezione dei dati personali" (art. 18), "oneri fiscali" (art. 25).

La novità di particolare rilievo è rappresentata dall'introduzione all'articolo 2, rubricato "oggetto della convenzione", del comma 2 che prevede: "La disciplina della presente convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all'integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure.

L'operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato, da parte dell'Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure".

Per le finalità di cui al richiamato comma 2 verrà pubblicato apposito messaggio.

Il testo del Regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" è stato oggetto di analogo aggiornamento e, pertanto, sono stati aggiornati oltre all'articolo 1, avente a oggetto l'ambito di applicazione, anche gli articoli finalizzati a disciplinare i "Rinnovi di contratto" (art. 10), la "Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche" (art. 12), il "Rimborso oneri" (art. 15) e le "Disposizioni in materia di protezione dei dati personali" (art. 16).

Nell'ambito del nuovo schema convenzionale, l'Istituto, alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l'anno 2021, ha aggiornato l'onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di € 2,04 (due/04), IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Diversamente, le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento dovranno corrispondere all'INPS un onere pari a € 106,08 (centosei/08), IVA esente, in

ragione d'anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di € 8,84 (otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all'INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.

L'Istituto provvede mensilmente a detrarre l'importo dovuto dal soggetto convenzionato dall'ammontare complessivo dei flussi di versamento.

Ai fini dell'adesione alla nuova convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari in possesso dei prescritti requisiti di legge potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna - Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: convenzioni.cessionequinto@inps.it.

L'allegato schema di convenzione ha validità a fare data dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

Ove l'istanza di convenzionamento sia formalizzata all'Istituto prima del 31 dicembre 2022 e, ove prima di tale data l'iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l'efficacia della stessa decorrerà a fare data dal 1° gennaio 2023.

Ove l'istanza di convenzionamento sia formalizzata all'Istituto a partire dal 1° gennaio 2023, la data di perfezionamento e di efficacia dell'accordo è quella in cui l'INPS viene a conoscenza, al termine della positiva conclusione dell'iter di convenzionamento, dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione medesima.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.